

PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”

Disciplinare operativo per l'esecuzione degli interventi

(Oggetto)

1. Il presente documento disciplina procedure specifiche per la realizzazione degli interventi di sicurezza sismica, di importo non superiore alla soglia comunitaria, finanziati con la misura M1 C3-linea 2.4 del PNRR.
2. Restano salve tutte le norme in materia di appalti pubblici, anche eventualmente previste dalle leggi regionali, al cui rispetto i soggetti attuatori sono chiamati, nonché gli obblighi del soggetto attuatore esterno previsti nei Disciplinari d'obbligo, sottoscritti dai soggetti attuatori Enti privati e negli Accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, sottoscritti dai soggetti attuatori Enti pubblici.

(Avvio delle attività)

1. Il Soggetto attuatore esterno avvia le fasi di affidamento di servizi e lavori, dopo la registrazione dell'atto d'obbligo da parte degli organi di controllo, che sarà debitamente comunicata dalla Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del MiC (DG SPC).

(CUP)

1. Il CUP dei singoli progetti (codice unico di progetto), acquisito dalla DG SPC preliminarmente all'assegnazione del finanziamento alla stessa da parte del Segretario generale del MiC, rimane invariato per tutto il procedimento e ad esso dovranno sempre fare riferimento i soggetti attuatori esterni per ogni successivo adempimento.

(Nomina del Responsabile del unico del procedimento e relative spese)

1. Il soggetto attuatore esterno, sia ente pubblico sia ente privato (Stazione appaltante), individua il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del codice degli appalti. Il RUP dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida n. 3 dell'ANAC.
2. Il RUP è in via ordinaria un soggetto interno alla Stazione appaltante, eventualmente supportato da soggetti con adeguate competenze tecniche ed amministrative, come meglio precisato al seguente punto 3.
3. Nel caso in cui la Stazione appaltante presenti carenze accertate o non disponga in organico di alcun soggetto in possesso dei requisiti necessari, possono essere affidati incarichi per i compiti di supporto al RUP a soggetti esterni aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali (*si veda l'art. 31 commi 8 ed 11 del d.lgv 50/2016*).

4. Gli affidamenti degli incarichi di supporto al RUP seguono le procedure previste dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici.

5. Ai fini dell'individuazione dell'importo a base di gara per l'acquisizione dei servizi di supporto al RUP per gli aspetti tecnici, le stazioni appaltanti, si attengono alle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016.

6. Ai fini dell'individuazione dell'importo a base di gara per l'acquisizione dei servizi di supporto al RUP per gli aspetti amministrativi, organizzativi e legali, le stazioni appaltanti, si attengono ai valori correnti di mercato per servizi analoghi, tenendo conto di un più generale criterio di congruità.

7. Le spese per i supporti al RUP gravano sul quadro economico del singolo intervento e sono rendicontate mediante fattura quietanzata dei professionisti incaricati.

(Nomina del Responsabile unico del procedimento esterno alla stazione appaltante)

1. L'Ente ecclesiastico, nel caso in cui non possa, per giustificati motivi, individuare un soggetto interno a cui affidare i compiti del RUP, potrà affidare tale incarico ad un soggetto esterno alla stazione appaltante, qualora consentito dalle previsioni dei propri ordinamenti, che sia in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida Anac n. 3 e dotato di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

2. Nelle ipotesi di cui al punto 1 precedente, oltre alla spesa per l'incarico di RUP, non potranno gravare sul finanziamento concesso ulteriori spese per incarichi di supporto al RUP.

3. Nelle ipotesi di cui al punto 1 precedente, ai fini dell'individuazione dell'importo a base di appalto per l'acquisizione del servizio di RUP esterno, le stazioni appaltanti si attengono, in via generale, ai limiti massimi sotto indicati:

- a) 2,5% dell'importo dei lavori, per importi fino a € 300.000;
- b) 1,75% dell'importo dei lavori, per importi maggiori di € 300.000 e fino a € 1.000.000;
- c) 1,45% dell'importo dei lavori, per importi maggiori di 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria.

Le percentuali si intendono applicate suddividendo l'importo dei lavori in modo progressivo, secondo le fasce sopraindicate¹.

Eventuali importi che eccedano i limiti sopra indicati dovranno essere adeguatamente motivate e documentate dal Rup.

4. Le spese per il RUP esterno alla stazione appaltante gravano sul quadro economico del singolo intervento e sono rendicontate mediante fattura quietanzata dei professionisti incaricati.

¹ (es. per importo dei lavori pari a €1.500.000,00 si applica il 2,5% all'importo di 300.000,00; il 1,75% a € 700.000,00 e l'1,45% al rimanente importo di € 500.000,00)

(Individuazione degli operatori economici tramite MEPA)

1. Il Soggetto attuatore esterno, nel caso in cui tale ruolo è assunto dagli Enti ecclesiastici, nell'individuazione degli operatori economici può ricorrere al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA).
2. Restano fermi gli obblighi in materia dei Soggetti attuatori esterni che sono Pubbliche amministrazioni.

(Spese per le indagini preliminari)

1. Le indagini conoscitive, indispensabili per la progettazione, dovranno essere per numero e tipologia proporzionate all'intervento strutturale. E' onere del progettista incaricato redigere il piano delle indagini compatibilmente con le esigenze di conoscenza e con le somme disponibili, ricorrendo, nel caso, a valori del fattore di confidenza più elevati. L'importo per le indagini non dovrà superare i limiti massimi sotto indicati:

- a) il 6% dell'importo dei lavori, per importi fino a € 300.000,00;
- b) il 4% dell'importo dei lavori, per importi superiori a € 300.000,00.

Le percentuali si intendono applicate suddividendo l'importo dei lavori in modo progressivo, secondo le fasce sopraindicate (si veda esempio riportato nella nota n. 1 a pag. 2).

Eventuali importi che eccedano i limiti sopra indicati dovranno essere adeguatamente motivate e documentate dal Rup.

2. Le spese per le indagini gravano sul quadro economico del singolo intervento e sono rendicontate mediante fattura quietanzata dei professionisti e delle ditte esecutrici delle indagini incaricati.

(Spese per i servizi di architettura ed ingegneria)

1. Il soggetto attuatore esterno, ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento della progettazione, della direzione dei lavori e di tutti gli altri servizi di architettura ed ingegneria necessari per la realizzazione dell'intervento, si attiene alle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016.

2. Le spese per i professionisti incaricati di cui precedente punto 1 gravano sul quadro economico del singolo intervento e sono rendicontate mediante fattura quietanzata dei professionisti incaricati.

(Quadro Economico)

1 Il quadro economico deve essere redatto in conformità alle norme vigenti.

2. Per l'individuazione dell'importo dei lavori da indicare nel quadro economico, il soggetto attuatore esterno farà riferimento alla stima contenuta nelle schede delle proposte progettuali poste a base del finanziamento. Si tenga conto che in fase di predisposizione del programma degli interventi da parte della DG SPC struttura attuatrice, su tale stima è stato già stralciato l'importo dei lavori non coerenti con le finalità della linea di investimento del PNRR 2.4- per il miglioramento della

sicurezza sismica di edifici di culto e di campanili/torri. L'importo del finanziamento è comprensivo delle somme a disposizione. L'importo dei lavori dovrà dunque comprendere l'importo delle opere strutturali per il miglioramento della sicurezza sismica, delle connesse opere edili e di quelle per l'attuazione dei piani di sicurezza. Gli importi per lavori di restauro ed impiantistici sono ammessi solo in quanto strettamente connessi ai lavori strutturali eseguiti e comunque mai in quota prevalente.

3. Le somme a disposizione (comprendenti anche l'IVA) non devono complessivamente superare il 50% dell'importo dei lavori.

4. Nel caso in cui i soggetti attuatori siano Pubbliche Amministrazioni, il quadro economico di progetto riporta, fra le somme a disposizione, l'importo, non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, da destinare all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d. lgs.50/2016. Tale importo sarà valutato secondo le percentuali previste dai regolamenti adottati dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incentivi al personale dipendente potranno essere erogati esclusivamente qualora formalmente incaricati.

(Specifiche tecniche per la progettazione)

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 e della circolare del C.S.LL.PP 21 gennaio 2019, n. 7, il progettista incaricato, nella definizione degli interventi di sicurezza sismica e nella redazione del progetto, tiene conto delle *"Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14 gennaio 2008)"* di cui alla circolare del Segretario generale del MiC n. 26 del 2/12/2010, per quanto compatibile con le suddette NTC 2018.

2. Per quanto attiene ai principi ed ai criteri di intervento per la riduzione della vulnerabilità sismica e la valutazione della sicurezza, il progettista incaricato farà altresì riferimento alla circolare del Segretario generale del MiC n. 15 del 30/04/2015 e al più recente documento *"La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale"*, approvato dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, con decreto n. 456 del 3/10/2022, segnatamente ai paragrafi 5.1 .1 , 5.1.2, 5.1.3.

(Procedura di verifica di coerenza)

1. Il Soggetto attuatore esterno, preliminarmente all'esecuzione dei lavori, procede alla verifica e validazione formale del progetto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 50/2016 avvalendosi del RUP.

2. Il progetto esecutivo, corredato dal verbale di validazione del RUP, sarà trasmesso alla Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale entro 15 gg dalla data del verbale di validazione.

3. La Direzione generale esaminerà i progetti pervenuti, anche con metodi a campione, al fine di accertare:

- a. la coerenza degli interventi con le finalità del programma di finanziamento e della scheda di proposta progettuale allegata al Disciplinare d'obblighi/Accordo;

- b. la coerenza del cronoprogramma con i tempi previsti nel Disciplinare d'obbligo/ Accordo per la conclusione dei lavori.
- c. la coerenza del quadro economico con l'importo assegnato e con gli limiti imposti per le varie voci, derivanti dalle norme vigenti e dalle indicazioni contenute nel presente documento.

4. Ai fini della verifica di cui al punto a. precedente, il progetto esecutivo dovrà contenere inderogabilmente la scheda riassuntiva, allegata al presente documento, che espliciti il livello di sicurezza sismica ante e post-operam, sottoscritta dal progettista.

5. Eventuali incoerenze riscontrate dalla Direzione generale sicurezza in esito alla verifica effettuata, qualora non rettificate, comporteranno la mancata erogazione del finanziamento ed il recupero delle somme indebitamente percepite.

6. La verifica di cui al punto 5 non interrompe le procedure in corso o da avviare per la realizzazione degli interventi a cura dei soggetti attuatori esterni.

(Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, trovano applicazione le vigenti norme in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché gli obblighi previsti nell'atto di obbligo o Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

L'Amministrazione Responsabile
"Struttura Attuatrice"
DIREZIONE GENERALE
SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Il Direttore Generale
Dott.ssa Marica Mercalli

VISTO: Unità di Missione
Attuazione PNRR
Il Direttore
Dott. Ing. Angelantonio Orlando